COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

ORDINANZA N. 20
del 30-10-2026

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50µg/m^3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/2018, ha condannato lo stato Italiano per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del superamento sistematico e continuato dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili, superamento tuttora in corso, e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nel Comune di Zero Branco e nell'ambito di riferimento si applicano le disposizioni previste per il miglioramento della qualità dell'aria in conformità agli accordi di bacino padano e alle direttive regionali;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che prevede l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta verde, livello di allerta 1 arancio, livello di allerta 2 rosso;

- con Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) che individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta n. 1005 del 02.09.2025 la Regione Veneto ha recepito la L. n. 105 del 18/07/2025 che proroga il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta e che sposta la data di inizio della restrizione dal 01.10.2025 al 01.10.2026;
- la Legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 prevede che le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovino applicazione a partire dal 01 ottobre 2027 a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
- con la DGR n. 1024 del 18.09.2026 la Regione Veneto ha adottato misure compensative idonee tra cui la temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana con ridefinizione della fascia oraria in 8.30-19.30 e la temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici;

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. L'istituzione del **divieto di circolazione, dall'01.10.2026 al 30.04.2027**, in tutto il territorio comunale, **eccetto** le seguenti principali direttive di transito / tangenziali / viabilità di scorrimento:
 - S.P. 65 via Sola
 - S.P. 65 via S.Alberto
 - S.P. 65 via Guolo
 - S.P. 65 via Alessandrini
 - S.P. 65 via Scandolara
 - S.P. 65 via Kennedy
 - S.C via Peseggiana
 - S.C. via Fermi
 - S.C. via Marconi
 - S.R. 515 Noalese
 - S.R. Via Treviso
 - direzione scuole, palestre comunali o luoghi di culto.

2. **Alle seguenti categorie di veicoli**, nei seguenti periodi e fasce orarie (dalle ore 8.30 alle ore 19.30):
 - **LIVELLO NESSUNA ALLERTA - COLORE VERDE** (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali):
 - a) Autoveicoli M e N alimentati a benzina e omologati Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- b) Autoveicoli M e N alimentati a gasolio e omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) Autoveicoli M e N alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) Veicoli L (ciclomotori e motoveicoli) omologati Euro 0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

- **LIVELLO DI ALLERTA 1 - COLORE ARANCIO** (dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali):
 - a) Autoveicoli M e N alimentati a benzina e omologati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - b) Autoveicoli M alimentati a gasolio e omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - c) Autoveicoli N alimentati a gasolio e omologate Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - d) Autoveicoli M e N alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - e) Veicoli L (ciclomotori e motoveicoli) omologati Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

- **LIVELLO DI ALLERTA 2 - COLORE ROSSO** (dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali):
 - a) Autoveicoli M e N alimentati a benzina e omologati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - b) Autoveicoli M e N alimentati a gasolio e omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - c) Autoveicoli M e N alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - d) Veicoli L (ciclomotori e motoveicoli) omologati Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - e) In situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro al livello di allerta verde, la circolazione e l'uso dei mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del Codice della Strada.

3. **L'esenzione dal divieto** per le seguenti categorie di veicoli a motore:
 - **Veicoli a basse emissioni:** veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi.
 - **Trasporti collettivi:** autobus di linea, bus turistici, scuolabus, taxi, NCC e veicoli con almeno 3 persone a bordo (o 2 se omologati a 2 posti).
 - **Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni:** veicoli per il trasporto di pasti, farmaci, mezzi di soccorso, medici in servizio, forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco, portatori di handicap muniti di apposito contrassegno, e soggetti che svolgono funzioni di pubblico servizio o pubblica utilità.
 - **Commercio, trasporto merci e cantieri:** veicoli dei commercianti ambulanti, operatori del commercio all'ingrosso di prodotti deperibili, veicoli speciali e operazioni di carico/scarico merci secondo le fasce orarie e classi previste.
 - **Targhe estere e turismo:** veicoli con targa estera di residenti all'estero e ospiti di strutture ricettive (giorno di arrivo/partenza con prenotazione).
 - **Revisioni, veicoli storici, studenti, lavoratori e turnisti:** veicoli diretti alla revisione, veicoli storici per raduni autorizzati, lavoratori impossibilitati a usare i mezzi pubblici per orari o turni (con dichiarazione del datore di lavoro), trasporto alunni per istituti scolastici, cerimonie nuziali o funebri.

- **ISEE ed età:** veicoli con potenza inferiore o uguale ad 80 kW condotti da soggetti con ISEE inferiore o uguale a 9.360,00 € o da proprietari con almeno 70 anni d'età (limitatamente ai livelli verde e arancio).

4. Ulteriori disposizioni:
 - Eventuali ulteriori autorizzazioni in deroga per particolari esigenze non programmabili potranno essere rilasciate dal competente ufficio comunale.
 - La revoca temporanea delle ordinanze in contrasto con il presente provvedimento.
 - La sospensione del provvedimento in occasione di eventi meteorologici straordinari, scioperi del trasporto pubblico locale, e nel **periodo natalizio dal 17.12.2026 al 06.01.2027 compresi**.

SANZIONI E RICORSI

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e, in caso di reiterazione nel biennio, alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il SINDACO

DURIGHETTO LUCA